



PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 Fax 031.230.383

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

SERVIZIO ARIA ED ENERGIA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI COMO PER LE STAGIONI TERMICHE 2013-2014 E 2014-2015.

CAPITOLATO SPECIALE

SOMMARIO

- ART. 1: ATTIVITA'
- ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE
- ART. 3: CARATTERE DELL'APPALTO
- ART. 4: IMPORTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
 - 5.1. Programmazione delle ispezioni:
 - 5.2. Svolgimento delle ispezioni:
 - 5.3. Strumentazione:
 - 5.4. Rendicontazione delle ispezioni:
 - 5.5. Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici:
 - 5.6. Condizioni migliorative
- ART. 6: SPORTELLO TELEFONICO ISPEZIONI
- ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
- ART. 8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 9: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, ANNULLAMENTO E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI
- ART. 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE
- ART. 11: RECAPITO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 12: PENALI
- ART. 13: PAGAMENTI
- ART. 14: DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 15: GARANZIE
- ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 18: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19: PERSONALE DEL CONCESSIONARIO: REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'
- ART. 20: TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI
- ART. 21: RISERVATEZZA DEI DATI
- ART. 22: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
- ART. 23: FORO COMPETENTE
- ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1: ATTIVITA'

La concessione ha per oggetto il servizio di ispezione dello stato di esercizio e di manutenzione, compresa la misura del rendimento di combustione e, nei casi previsti, del tiraggio o altro, degli impianti termici civili ai sensi della L. 10/91 e ss.mm.ii., del DPR 412/93 e ss.mm.ii., del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. della L.R. 24/2006 e s.m.i. e della D.G.R.5117/07 e ss.mm.ii., siti nel territorio di competenza della Provincia di Como (indicata di seguito come stazione appaltante "SA").

Il servizio comprende le attività di seguito sintetizzate:

- programmazione delle ispezioni (calendarizzazione ed assegnazione al singolo ispettore), relative agli impianti estratti e consegnati al Concessionario dalla SA;
- stampa, imbustamento, spedizione, gestione dell'intero iter relativo all'invio delle lettere di Avviso Ispezione all'utente (redatte su standard definito dalla SA);
- esecuzione delle visite ispettive secondo programmazione comunicata all'utenza con la comunicazione di cui al punto precedente, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme relative al contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l'ispezione degli stessi dal punto di vista documentale, visivo e strumentale, compresa l'esecuzione delle prove di rendimento, tiraggio e tutte le verifiche previste dalle norme per la compilazione dei rapporti di prova regionali (Decreto Regionale Lombardia n. 6260 del 13 luglio 2012) e della eventuale modulistica aggiuntiva fornita dall'Ente;
- tempestiva segnalazione agli enti competenti in caso di ispezione su impianto ritenuto potenzialmente pericoloso, nei modi e tempi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- inserimento dei rapporti di verifica nel CURIT e consegna degli stessi alla SA nei tempi e modi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- gestione completa del codice impianto CURIT relativo ad ogni impianto ispezionato, con riferimento in particolare alla rettifica delle informazioni presenti nel CURIT che differiscano da quanto riscontrato in sede di ispezione (esemplificativamente: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, nonché verifica della registrazione a CURIT della ditta di manutenzione/installazione, nei tempi e modi previsti dal Capitolato e relativi allegati);
- restituzione in formato digitale, secondo modalità concordate con la SA, delle informazioni di riepilogo necessarie per la gestione post-ispezione, nei modi e tempi previsti dal Capitolato e relativi allegati;
- assistenza alla SA in caso di necessità conseguenti allo sviluppo di procedure sanzionatorie, di contenzioso e di gestione dei procedimenti post-ispezione;
- messa in disponibilità di almeno un referente designato dal Concessionario, in occasione di riunioni o incontri preventivamente concordati presso la SA, qualora ciò sia ritenuto necessario;
- attivazione di un numero verde "Sportello Telefonico Ispezioni Impianti Termici", attivo nei periodi e tempi previsti dal Capitolato, con l'obiettivo di fornire assistenza ed informazioni all'utenza in merito alle attività oggetto del Capitolato stesso.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINI DI ESECUZIONE

Le attività dovranno esplicarsi nell'ambito delle due stagioni termiche 2013-2014 e 2014-2015. La concessione avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto per la durata di mesi 24.

Le ispezioni sugli impianti termici potranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno; per gli impianti termici individuali che provvedono anche alla produzione di acqua calda sanitaria le ispezioni potranno essere protratte fino al 31 luglio di ogni anno.

Nell'arco di ogni mese è ammessa la programmazione di un numero massimo di ispezioni pari a 500, al fine di consentire alla SA la gestione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi conseguenti.

ART. 3: CARATTERE DELL'APPALTO

Trattasi di concessione di servizio pubblico di servizi ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/06.

I servizi sono, pertanto, da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore da dimostrare immediatamente alla SA.

La ditta dovrà usare nella conduzione dei servizi la diligenza prevista ai sensi dell'art 1176 del C.C..

ART. 4: IMPORTO DELLA CONCESSIONE

La concessione prevede l'effettuazione di 6000 ispezioni su impianti autonomi equivalenti, per un importo totale a base d'asta di Euro 420.000,00, corrispondenti ad Euro 70,00 per ogni ispezione effettuata su impianto autonomo equivalente.

Per impianto autonomo equivalente si intende l'unità di misura con la quale viene quantificato il valore di ogni ispezione relazionata alla potenza dell'impianto oggetto di verifica, assumendo come valore base di riferimento l'impianto autonomo di potenza inferiore a 35 kW.

Conseguentemente il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può significativamente discostarsi dal dato iniziale preventivato di 6000, sulla base degli esiti dei sorteggi effettuati e secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

Potenza impianto	Peso equivalente dell'ispezione
<35 kW	1
35,1 – 50 kW	1,07
50,1-116 kW	1,47
116,1 – 350 kW	2,00
> 350 kW	2,67

È facoltà della Stazione appaltante aumentare o diminuire l'importo dell'appalto nel limite del 6/5 (sesto/quinto) dell'ammontare totale dell'appalto.

Il compenso dovuto per ogni ispezione completa viene calcolato e corrisposto moltiplicando il valore base (€ 70,00 soggetto a ribasso) per il peso equivalente di cui alla tabella precedente. Qualora per motivazioni diverse non sia possibile eseguire in parte o in toto l'ispezione, il compenso per singolo impianto viene calcolato secondo le indicazioni del seguente prospetto riassuntivo delle retribuzioni, fatta salva l'obbligatoria compilazione e sottoscrizione da parte dall'ispettore dell'apposito Rapporto di Prova, integrato dalla descrizione dettagliata delle casistiche che hanno determinato l'impossibilità di completare o eseguire la verifica:

	CASO RISCONTRATO IN SEDE DI ISPEZIONE	% DI RETRIBUZIONE DELL'ISPEZIONE
1	ispezione effettuata completa di analisi di combustione	100%
2	ispezione completa posticipata per iniziale assenza dell'utente preavvisato o imprecisione dell'indirizzo o del nominativo sorteggiato	100%
3	ispezione effettuata senza analisi di combustione per cause di forza maggiore	50%
4	ispezione non effettuata su impianto (impossibilità di contatto con l'utente, rifiuto dell'utente, indirizzo errato, nominativo errato)	€ 15,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
5	ispezione effettuata su impianto centralizzato non previsto (importo corrisposto una sola volta, considerandosi così retribuite tutte le mancate ispezioni corrispondenti all'indirizzo ed erroneamente individuate in via preventiva come singoli impianti autonomi)	100%
6	ispezione non effettuata su impianto centralizzato non previsto di cui al punto precedente	€ 15,00 per ogni mancata ispezione con un massimo di quattro (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
7	ispezione non effettuata per impianto non soggetto a verifica o disattivato a norma di legge	€ 25,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)
8	eventuali generatori aggiuntivi, a prescindere dalla potenza complessiva dell'impianto a cui sono asserviti	€ 40,00 (da ricalcolare applicando il ribasso offerto in sede di gara)

Non possono essere introdotte modifiche essenziali alla natura dei servizi oggetto della concessione.

Nessuna modificazione a quanto appaltato può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Concessionario.

Ogni riferimento tariffario ai compensi dovuti per le prestazioni disciplinate dal presente capitolato e contemplato dal presente articolo deve essere inteso in modo omnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere di legge.

ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

5.1. Programmazione delle ispezioni:

La concessione comprende l'esecuzione di circa 6000 ispezioni su impianti termici, autonomi equivalenti

L'Ufficio Provinciale competente della gestione del servizio di controllo impianti termici fornirà all'aggiudicatario, in tempi utili per la programmazione, l'elenco degli impianti da ispezionare.

Il Concessionario provvederà alla calendarizzazione dei sopralluoghi, alla stampa, all'imbustamento e spedizione degli avvisi di ispezione ai responsabili degli impianti selezionati.

Le lettere di Avviso Ispezione, redatte in base al modello standard fornito dalla SA, dovranno essere obbligatoriamente integrate con:

- il recapito telefonico mobile dell'ispettore incaricato, al fine di agevolare l'utente che necessiti di comunicare con l'ispettore stesso;

- il numero verde corrispondente allo Sportello Telefonico di cui al successivo articolo 6;
Le lettere di Avviso Ispezione dovranno essere spedite con un preavviso di almeno tre settimane rispetto alla data programmata per la verifica. La spedizione avviene a cura ed a spese del Concessionario.

5.2. Svolgimento delle ispezioni:

Le ispezioni dovranno essere effettuate con l'impiego di un numero minimo di cinque ispettori, dotati dei requisiti di cui al punto 7.3 del bando di gara relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

I nominativi ed i relativi recapiti degli ispettori incaricati dovranno essere forniti in sede di presentazione dell'offerta, unitamente ai singoli curricula a dimostrazione del possesso dei requisiti sopra richiamati. Tale documentazione deve essere preventivamente prodotta anche in caso di sostituzione dei singoli addetti e/o integrazione della squadra ispettiva. E' comunque fatto salvo l'obbligo del rispetto del numero minimo di cinque.

E' compito del Concessionario incaricare i propri ispettori di:

- presentarsi per l'effettuazione della visita ispettiva, presso gli impianti estratti, nel giorno e nell'orario comunicato, con una tolleranza massima di 30 minuti, esibendo il cartellino di riconoscimento fornito dalla SA, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile d'impianto;
- accertare, in sede di visita ispettiva, l'osservanza delle norme relative al contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, mediante esecuzione delle prove previste e la successiva compilazione di tutti i campi dei rapporti di prova forniti dalla Provincia di Como. La compilazione dovrà rispettare le indicazioni contenute nel Decreto della D.G. Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia n. 6260 del 13/07/2012 ed esplicitate nelle Note Operative allegate al presente Capitolato;
- compilare le parti di competenza sul Libretto di centrale o Libretto di impianto, nelle voci dedicate all'ispezione;
- provvedere a lasciare apposito avviso scritto, contenente l'invito a ricontattare l'incaricato, nel caso in cui il responsabile dell'impianto, regolarmente preavvisato, non sia comunque reperibile nel giorno e nell'orario previsti.

L'ispettore è in ogni caso tenuto ad assumere un atteggiamento cortese e collaborativo nei confronti degli utenti, fornendo in modo adeguato informazioni sull'esito della verifica effettuata e l'accertamento di eventuali inottemperanze. In ogni caso deve astenersi dal fornire indicazioni e riferimenti che possano configurare, anche solo potenzialmente, rapporti commerciali con terzi.

5.3. Strumentazione:

Le verifiche dovranno essere effettuate avvalendosi della seguente strumentazione:

- analizzatore per il rendimento di combustione conforme alla norma UNI 10389;
- deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente tolleranza non inferiore a 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal.

Prima dell'avvio delle operazioni di verifica, dovranno essere prodotti alla SA gli attestati di taratura delle strumentazioni da impiegare e/o di revisione annuale delle stesse.

5.4. Rendicontazione delle ispezioni:

Il Concessionario, in seguito all'esecuzione delle ispezioni da parte dei verificatori di cui si avvale, provvederà a rendicontare in modo dettagliato gli esiti dell'attività svolta, rispettando le tempistiche e modalità previste dalla normativa, dal presente Capitolato e dalle Note Operative di cui al prossimo capoverso, con riferimento alle attività di:

- inserimento a CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici);
- consegna alla SA degli originali dei rapporti di verifica;
- trasmissione su supporto digitale o per via telematica del "Report Riepilogo Ispezioni" di cui al punto 5 delle allegate Note Operative;

- attuazione di tutte le specifiche procedura previste, per ogni caso verificatosi nell'esecuzione del servizio; provvedendo tempestivamente ad avvisare la SA qualora si riscontrasse una casistica non prevista dalla normativa e dalla documentazione fornita;

Si precisa che l'attività di ispezione va svolta secondo quanto previsto dal punto 7 della D.G.R. 2601 del 30/11/2011, pertanto gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli a cui siano stati sostituiti i generatori di calore, non sono soggetti ad ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa, da parte della ditta installatrice, la scheda identificativa d'impianto prevista dalla D.G.R. 5117/07 e successive modifiche, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto. Dovranno inoltre essere effettuati controlli anche con riferimento al corretto utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili, derivanti dall'applicazione della Legge Regionale 24/2006.

5.5. Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici:

I dettagli operativi da osservare obbligatoriamente nello svolgimento delle attività di ispezione, accertamento, consegna e rendicontazione degli esiti delle verifiche alla SA, sono contenuti nelle allegate 'Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici', precisando che le stesse potranno subire eventuali variazioni nel corso della concessione, a seguito di intervenute modifiche normative.

Le modifiche eventualmente intervenute saranno tempestivamente comunicate al Concessionario, per il successivo adeguamento delle proprie procedure.

5.6. Condizioni migliorative:

Con riferimento a tutte le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività, sono fatte salve le condizioni migliorative di svolgimento dei servizi di cui al successivo art. 8, recepite in sede di formale aggiudicazione.

ART. 6: SPORTELLO TELEFONICO ISPEZIONI

Per tutto il periodo di svolgimento delle ispezioni, a partire dalla data di invio delle prime lettere di Avviso Ispezione, dovrà essere attivato lo sportello telefonico, con almeno n. 1 linea telefonica tipo "numero verde" gratuito per l'utenza, aperto dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 9:00 alle 13:00 (4 ore) allo scopo di garantire un'adeguata informazione all'utenza in relazione allo svolgimento delle attività ispettive di competenza provinciale.

Sono fatte salve le modalità migliorative di svolgimento del servizio telefonico di assistenza, di cui al successivo art. 8, recepite in sede di formale aggiudicazione.

ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato tecnico e dal contratto, l'attività oggetto della concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti specifici concernenti la materia e, specificatamente:

1. della Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
2. dei Decreti Presidente della Repubblica n. 412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art 4, comma 4 della legge 10/91" e n. 551/99 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 412/93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici" e ss.mm.ii.;
3. del Decreto Legislativo n. 192/95 " Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.;
4. del Decreto Legislativo n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
5. della Legge Regionale n. 24/2006 e ss.mm.ii.;

6. della Deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/8745 del 22/12/2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”;
7. del Decreto Ministeriale n. 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
8. della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 5117/07 e ss.mm.ii, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 2601/2011 “Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”;
9. del Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti n. 6260 del 13/07/2012 “Disposizioni tecnico-operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici e per la gestione del relativo catasto”;
10. delle norme tecniche UNI e dei Decreti Ministeriali specifici che disciplinano le modalità di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici;
11. delle condizioni presenti nel bando di gara e nel presente capitolato;
12. dell'eventuale successiva legislazione in materia di controllo, manutenzione ed ispezione impianti termici.

Ricade esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, attinenti i servizi oggetto di concessione.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato la ditta concessionaria è tenuta ad applicare le indicazioni operative definite dalla SA, di cui al presente Capitolato e relativi allegati.

Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano le norme di cui al D.Lgs 163/06.

ART. 8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della concessione avverrà tramite esperimento di trattativa privata, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTI TECNICI – max 65 punti

Progetto operativo migliorativo, con specifica valutazione dei seguenti aspetti – **max 65 punti**:

- a. riduzione dei tempi di inserimento dei rapporti di prova nel CURIT e consegna dei verbali alla SA, rispetto allo standard temporale definito dal punto 4 delle Note Operative allegate al Capitolato tecnico. Considerando il termine massimo di trenta giorni si attribuiranno (**max 15 punti**):
 - inserimento dei rapporti di prova entro 30 gg. dall'ispezione: **0 punti**
 - inserimento dei rapporti di prova entro 20 gg. dall'ispezione: **5 punti**
 - inserimento dei rapporti di prova entro 10 gg. dall'ispezione: **10 punti**
 - inserimento dei rapporti di prova entro 5 gg. dall'ispezione: **15 punti**
- b. estensione operativa, rispetto a quanto già previsto dal precedente art. 6, in termini di orari e giorni di attivazione (**max 10 punti**):
 - n. 1 linea per 4 ore/giorno lun-ven, come previsto dall'art. 6: **0 punti**;
 - n. 1 linea per 8 ore/giorno (9:00 – 13:00; 14:00 - 18:00) lun-ven.: **5 punti**;
 - n. 1 linea per 8 ore/giorno (9:00 – 13:00; 14:00 - 18:00) lun-sab: **10 punti**;
- c. ottimizzazione del supporto tecnico alla SA nella gestione delle procedure post-ispezione, consistente a titolo esemplificativo (**max 30 punti**):
 - catalogazione informatica, o come copie cartacee, dei rapporti di ispezione in base agli esiti;
 - trasmissione informatizzata e catalogata dei rapporti di ispezione, in formato immagine o simile, utile ai fini gestionali della SA;

- miglioramento, funzionale agli obiettivi della SA, del Report Riepilogo Ispezioni previsto al precedente art. 5 e dettagliato al punto 5 delle Note Operative allegate al Capitolato;
 - presenza presso gli uffici della SA in orari prefissati di un referente tecnico di supporto al personale dipendente della SA;
- d. attuazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, (**max 10 punti**);

Per quanto riguarda i punti c. e d. il punteggio verrà assegnato ai sensi dell'Allegato P.a4 del D.P.R. n. 207/2010.

ELEMENTI ECONOMICI - max 35 punti

Il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve essere espresso in percentuale. I punteggi vengono attribuiti come segue:

- all'offerta ammessa alla gara contenente il ribasso più alto (offerta migliore) viene attribuito il punteggio massimo assegnabile, pari a 35 punti;
- alle altre offerte viene attribuito il punteggio derivante dal rapporto tra le stesse e l'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{ribasso offerto}}{\text{ribasso più alto}} \times 35$$

Il punteggio massimo complessivo ottenibile, calcolato sommando il punteggio riferito agli elementi tecnici ed il punteggio riferito agli elementi economici, è pari a 100 punti (65 da valutazione degli elementi tecnici + 35 da valutazione degli elementi economici).

Il punteggio sarà attribuito ad ogni offerta ammessa alla gara da una specifica Commissione appositamente costituita.

Il servizio sarà affidato al concorrente che, essendo in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

In sede di aggiudicazione l'importo offerto dall'organismo partecipante è inteso a copertura di tutte le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nessuna esclusa.

ART. 9: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, ANNULLAMENTO E RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI

Resta stabilito che qualora l'aggiudicatario non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi previsti, ovvero sollevasse infondate eccezioni sulla interpretazione del Capitolato, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere ad una nuova aggiudicazione ai sensi di legge.

Il concessionario sarà invitato alla stipula del contratto nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario che, in seguito all'aggiudicazione, dovrà versare alla SA quanto dalla stessa indicato a titolo di copertura di dette spese.

ART. 10: REVOCA DELLA CONCESSIONE

La SA si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- fallimento del concessionario
- riscontro di gravi vizi
- esecuzione dei servizi in modo difforme alle prescrizioni del presente Capitolato
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto

- mancata assunzione del servizio
- abituale deficienza o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso
- arbitrario abbandono dei servizi da parte del concessionario
- cessione a terzi senza consenso della SA, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto
- situazione di frode o stato di insolvenza
- altri inadempimenti previsti dal Codice Civile

ART. 11: RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta aggiudicataria designerà al proprio interno un responsabile, indicandone i relativi recapiti, che sarà considerato l'unico referente nei rapporti con la SA. Il referente dovrà essere reperibile e disponibile a recarsi presso gli uffici della SA durante tutta la durata della concessione, qualora ciò sia funzionale agli scopi delle attività oggetto del capitolato.

Dovranno inoltre essere reperibili a mezzo telefono cellulare anche gli ispettori dei quali il concessionario si avvale.

ART. 12: PENALI

In caso di comprovate inadempienze nell'ambito delle attività oggetto del presente Capitolato da parte del concessionario, di suoi dipendenti o collaboratori, accertate in modo oggettivo e formalmente documentato anche in sede di confronto, dovranno essere applicate penali sottoforma di riduzione del compenso corrisposto.

Le penali previste vengono quantificate come segue:

- 1) Mancato rispetto delle tempistiche (es. ritardi nell'inserimento a CURIT dei rapporti di prova, ritardi nella consegna degli stessi alla SA, ritardata segnalazione di impianto pericoloso, ecc.): penale compresa tra 10 e 200 Euro per singola inadempienza, in base alla gravità del ritardo o dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della SA;
- 2) Incompleta o errata compilazione del rapporto di prova e degli inserimenti CURIT: penale tra 10 e 200 Euro per singola inadempienza in base alla gravità dell'errore e mancanza, ad insindacabile giudizio della SA. La mancata consegna del rapporto di prova in originale, o l'assenza di uno degli elementi essenziali dello stesso previsti al punto 2.2 delle Note Operative allegate al Capitolato tecnico, comportano la non corrispondenza, in toto, del compenso dovuto per la verifica;
- 3) Rapporti scorretti con l'utenza (grave ed ingiustificato ritardo da parte dell'ispettore all'appuntamento prefissato; grave, ingiustificata ed accertata scortesia; comportamenti orientati a promuovere finalità private di carattere commerciale, ecc.): penale tra 100,00 e 500,00 Euro per singola inadempienza, in base alla gravità del caso, ad insindacabile giudizio della SA;
- 4) Mancato rispetto di obblighi previsti dal presente Capitolato e relativi allegati: penale compresa tra 10 e 500 Euro, in base alla gravità dell'inadempienza, ad insindacabile giudizio della SA.

A seguito del verificarsi di episodi negativi di particolare gravità, accertati e senza motivata giustificazione, imputabili al singolo ispettore, è facoltà della SA richiedere la rimozione dell'operatore. In tal caso il Concessionario, qualora provveda alla sua sostituzione, dovrà impiegare personale dotato dei requisiti di cui al punto 7.3 del bando di gara relativo all'affidamento in oggetto e trasmettere alla SA adeguata documentazione curriculare, così come previsto al precedente art. 5.2.

ART. 13: PAGAMENTI

Il concessionario è tenuto alla trasmissione del Report Riepilogo Ispezioni in formato digitale, di cui al punto 5 delle Note Operative allegate al presente Capitolato tecnico, anche ai fini della definizione dei compensi dovuti.

Il concessionario provvede all'emissione delle fatture in acconto con cadenza trimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel trimestre di riferimento. I pagamenti in acconto avvengono entro 30 giorni dalla consegna della fattura, previo controllo preliminare della corrispondenza del dovuto a quanto effettuato.

Il pagamento della fatturazione a saldo, alla conclusione della concessione, avverrà entro 60 giorni dalla consegna della fattura per la necessità di verifica della contabilità finale complessiva e, quindi, comunque, in seguito alla consegna di tutti i verbali di ispezione con relativo Report di Riepilogo Ispezione. Il termine di pagamento a saldo può essere differito a seguito dell'accertamento di incongruenze che necessitano di chiarimenti e/o integrazioni che saranno tempestivamente richiesti al concessionario, comunque nel termine dei 60 giorni dalla ricezione della fattura. In questo caso il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione contenente i chiarimenti e le fondate giustificazioni richieste.

Ai sensi della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione in oggetto devono avvenire su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale a pena di risoluzione del contratto.

ART. 14: DEPOSITO CAUZIONALE

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto

Il concessionario, a garanzia degli oneri derivanti alla SA a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale, nei modi di cui all'art. 113 del D.lgs 163/06 pari al **10%** (diecipercento). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria dal parte della SA, la quale aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione così come sopra prestata resterà vincolata fino all'emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio redatto alla scadenza della concessione da parte del Responsabile del Procedimento, e sarà incamerata dalla SA in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore: il concessionario è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. Per i servizi entro i limiti del quinto in più dell'importo di concessione non è richiesta l'integrazione della cauzione. La garanzia, a seconda delle eventuali penali applicate durante il periodo della concessione, verrà svincolata, in parte o per intero, alla fine del rapporto contrattuale.

ART. 15: GARANZIE

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Entro il termine che sarà indicato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione della gara o di consegna del servizio, comunque prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla SA per un importo minimo complessivo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00).

La polizza dovrà inoltre assicurare la SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (unmiloneduecentomila/00). Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che "tra le persone sono compresi i rappresentanti della SA e/o tecnici da essa incaricati e del concessionario quando presenti sul luogo di espletamento del servizio"

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto del concessionario e di cedere, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

ART. 17: CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE E CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio, il Dirigente di Settore, sulla base delle Relazioni trimestrali sull'andamento e sulla qualità del servizio, degli atti contabili e di ogni altro elemento significativo, emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

ART. 18: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'esecuzione della concessione è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia.

Il Concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione dei servizi affidati in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di quanto previsto alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento del servizio. Il Concessionario è tenuto ad affidare la responsabilità a personale idoneo. I nominativi del Referente e dei verificatori che eseguiranno le verifiche, dovranno essere confermati alla S.A contestualmente alla stipula del contratto.

La Ditta è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri collaboratori e si obbliga ad osservare ed a far osservare da questi la prescrizioni ricevute dalla SA, concernenti aspetti sia disciplinari che comportamentali e ad allontanare quei collaboratori che risultassero, a giudizio dei responsabili delegati dell'Amministrazione, non idonei o indesiderabili e che si dimostrassero di insufficiente specializzazione e professionalità, ovvero incapaci o inadempienti agli ordini dello stesso Concessionario.

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i servizi.

ART. 19: PERSONALE DEL CONCESSIONARIO: REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

Il personale destinato alle attività di programmazione e verifica dovrà essere, per qualità e numero, adeguato alle dimensioni del servizio.

Il Concessionario dovrà, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e comunicare gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare:

- le norme vigenti in materia di sicurezza ed utilizzo dei D.P.I. che saranno forniti dal Concessionario stesso;
- l'uso del cartellino di riconoscimento fornito dal Concessionario, su standard definito dalla Provincia di Como e recante il logo della stessa oltre a quello del Concessionario;

Tutto il personale del Concessionario è tenuto a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dell'utenza e del personale provinciale.

ART. 20: TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E PAGAMENTO DEI DIPENDENTI

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la SA ed i collaboratori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

La SA rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti.

ART. 21: RISERVATEZZA DEI DATI

Gli elenchi forniti, gli indirizzi ed i nominativi, nonché i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della SA.

La Ditta incaricata s'impegna altresì a non trasmettere a alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla legge 10/91, DPR 412/93 e DLGS 192/2005 e della DGR 5117/07 e ss.mm.ii..

L'impegno all'obbligo della riservatezza dei dati sarà, per la ditta concessionaria, vincolante anche al termine del lavoro eseguito, fatto salvo il diritto di utilizzare a carattere promozionale una presentazione del lavoro svolto.

ART. 22: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La SA si impegna a fornire al Concessionario tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, compresi i rapporti di prova.

La SA si riserva di designare tempestivamente un Responsabile del Servizio; il Concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle istruzioni e degli ordini impartiti dal Responsabile del Servizio.

Al Responsabile del Servizio compete il controllo della corrispondenza dei servizi resi a quanto prescritto nel presente Capitolato.

ART. 23: FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, verrà demandata dalle parti esclusivamente al Tribunale di Como.

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente richiamato dal presente Capitolato, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE**

Dott. Franco Binaghi